

SENTENZA  
N. 35/18



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

In nome della Serenissima Repubblica di San Marino  
**IL GIUDICE D'APPELLO PENALE**

Nel procedimento penale n. 343/RNR dell'anno 2015 nei confronti di  
GIANNINI Mario, nato il 9 maggio 1946 a Roma, elettivamente domiciliato  
presso lo studio dell'avv. Gianna Burgagni;  
VIVOLI Andrea, nato il 28 settembre 1967 a Firenze, elettivamente domiciliato  
presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Berti e dell'avv. Gian Nicola Berti;

### IMPUTATI

del misfatto di cui agli artt. 90, commi 1, n.2 c.p. e 55, in relazione agli artt.15,  
18, lett. b) e 36 l. 17 giugno 2008 n.92, «per aver omesso di segnalare all'Agencia  
d'informazione finanziaria l'operazione di trasferimento di fondi per sei  
miliardi di dollari che Gyorgy Zoltan Matrai, presentato da Fiorenzo Stolfi e dal  
Segretario alle finanze Claudio Felici, aveva chiesto di realizzare mediante  
apertura di un conto intestato a Banca Centrale della Repubblica di San Marino  
presso la Banca del Giappone in vista del successivo trasferimento presso Asset  
Banca. Fatti realizzati abusando dell'ufficio di membro del coordinamento della  
vigilanza di Banca Centrale»;  
fatti commessi in San Marino, nel marzo 2014 come da decreto di citazione del  
Commissario della Legge giudice inquirente in data 29 settembre 2015;  
decidendo sull'

### APPELLO

proposto dagli imputati avverso la sentenza pronunciata dal Commissario della  
Legge il 12 maggio 2016 e depositata l'8 settembre 2016, con la quale sono stati  
condannati a tre mesi di prigionia, a un anno di interdizione e a dieci giorni di



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

multa per complessivi € 500,00, nonché al pagamento delle spese e onorari relativi alla costituzione e assistenza di entrambe le parti civili, oltre al risarcimento del danno, da liquidare in sede civile;  
udite le conclusioni delle parti e sciogliendo la riserva formulata nella pubblica udienza del 12 dicembre 2017, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

1. Gli appellanti sono stati ritenuti responsabili del misfatto di omessa segnalazione di operazione su denaro sospetto, ai sensi degli artt. 36 e 55 l. 17 giugno 2008, n. 92, perché nelle loro rispettive qualità di Direttore della Banca Centrale di San Marino e di Responsabile del dipartimento di "Vigilanza informativa", nonché membro del coordinamento di vigilanza della stessa Banca, avrebbero omesso di segnalare all'AIF l'operazione sinteticamente descritta nel capo di imputazione.

Ritiene, in particolare, il Giudice di primo grado, sul presupposto che Banca Centrale fosse obbligata alla segnalazione in quanto soggetto finanziario, ai sensi dell'art. 18, lett.b), l. n. 92/2008, che la segnalazione fosse dovuta anche se la stessa non è andata in porto e anche se era stata soltanto preannunciata. Si legge nella sentenza quanto segue: «è pacifico che Matrai prospettò agli imputati "un enorme trasferimento di denaro o di titoli di Stato (per miliardi di dollari), dal Giappone a San Marino" (memoria della difesa Vivoli pag. 3), passaggio che avrebbe dovuto essere effettuato dalla Banca Centrale, in forza di specifici accordi che sarebbero dovuti intervenire con la Banca del Giappone, in modo che gli asset potessero essere trasferiti ad una banca privata di San Marino (Banca Asset, per conto della quale si era adoperato Fiorenzo Stolfi). La Segreteria di Stato chiese l'assistenza della Banca Centrale per valutare la



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

fattibilità della proposta e il direttore dell'Istituto fissò un incontro e si decise di acquisire dati documentali. Ci furono contatti telefonici, incontri e scambi di mail, fino ad una richiesta di informazioni tramite Interpol. In altri termini il rapporto e la trattativa si articolarono in una serie di atti, tutti diretti a realizzare un trasferimento di denaro contante o di titoli (forse diretta ad acquisire una partecipazione in una banca privata), cioè a compiere un'operazione, come del resto la qualificò lo stesso Vivoli nella missiva indirizzata a Maurizio Faraone (email 16 maggio 2013, aff. 36)».

La circostanza che il rapporto con il Matrai e con i suoi intermediari sia durato alcuni mesi, con scambio di email e di contatti, e che il Matrai era "presentato" da esponenti del Governo sammarinese interessati all'operazione costituirebbe elemento da solo sufficiente a far scattare l'obbligo di segnalazione in capo a Banca Centrale, onde consentire ad AIF i necessari approfondimenti circa l'ipotesi che il denaro oggetto di movimentazioni riguardi fatti di riciclaggio, passati e/o futuri. Né tale obbligo potrebbe dirsi adempiuto nella specie, attraverso la richiesta che Banca Centrale inviò ad AIF il 25 luglio 2013, di acquisire all'estero informazioni su conto del Matrai e di interessare in proposito le autorità antiriciclaggio di Giappone, Lussemburgo, USA, Svizzera e Ungheria (f. 130) . Infatti, secondo la valutazione del Giudice di primo grado, «quella richiesta di collaborazione [...] non era affatto motivata dallo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 8 del protocollo di intesa con AIF (l'eventuale ingresso nel capitale sociale di una banca privata era stato solo ipotizzato), ed era stata anzi, abusivamente, finalizzata all'ottenimento di informazioni in vista dell'esecuzione di una (seppure ingente) mera operazione bancaria».



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Sotto questo profilo, da un lato tale richiesta era - ad avviso del Giudice - solo strumentale, d'altro lato, metteva in evidenza che i responsabili di BC avevano già ben chiaro che si trattava di operazione sospetta: «è chiaro, dunque, che le circostanze conosciute dagli imputati portavano a ritenere che l'operazione fosse di natura illecita e che il suo principale promotore fosse gravato da un sospetto di riciclaggio. Invero in primo luogo l'importo elevatissimo della somma da trasferire (sei miliardi di dollari) della quale però non si specificava la provenienza, non poteva che derivare da fatti illeciti, giacché altrimenti il passaggio sarebbe stato fatto per vie ordinarie, non con sotterfugi e modalità contorte come quelle prospettate. In secondo luogo l'incerta figura del portatore di tale capitale, indicato a parole come ingegnere ungherese residente negli Stati Uniti e operante sui mercati finanziari internazionali tramite una non precisata holding lussemburghese, ma senza che fosse esibita alcuna documentazione a conferma delle dichiarazioni, non poteva non suscitare gravi perplessità sulla correttezza della persona, dubbi che erano tanto gravi che lo stesso prevenuto si preoccupò di chiedere informazioni tramite Interpol. Inoltre proprio attraverso Interpol gli imputati seppero che Matrai era stato segnalato negli Stati Uniti per operazioni sospette connesse alla movimentazione di contanti attraverso una pluralità di rapporti, che contro di lui era stato emesso un "offshore alert" da una banca svizzera, che inoltre nei suoi confronti, secondo quanto riferito dall'AIF, sempre negli Stati Uniti erano in corso indagini per riciclaggio e frode (vedi in proposito anche memoria difensiva p. 6)».

2. Prima di passare ad esaminare i numerosi profili di doglianza sviluppati nei



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

corposi atti di appello, occorre verificare se nella specie si fosse manifestata davanti agli occhi degli imputati la "situazione tipica" descritta dalla legge che costituisce il presupposto dell'obbligo di agire penalmente sanzionato. In particolare occorre verificare se le informazioni che raccolse BC a proposito degli intendimenti del Matrai e gli sviluppi che si determinarono dopo la riunione a cui BC partecipò integrano gli estremi della «operazione, anche non eseguita, che, per natura, caratteristiche, entità, o in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui è riferita, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta, induca a ritenere che le risorse economiche, il denaro, o i beni oggetto dell'operazione medesima possano provenire dai misfatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero possano essere impiegati per commettere tali misfatti» (art. 36, comma 1, lett. a), l. n. 92/2008. □

In proposito, proprio in vista del rilievo penale che l'obbligo di segnalazione assume, è evidente come la situazione tipica che funge da presupposto debba rivestire i connotati dell'univocità, non solo per poter fondare il necessario sostrato fattuale del dolo, ma anche perché il principio di legalità impone la riconoscibilità del fatto previsto dalla legge come reato.

L'operazione oggetto della segnalazione e presupposto del relativo obbligo deve assumere connotati chiari e determinati nei suoi caratteri essenziali. La legge precisa che può trattarsi di una operazione «anche non eseguita», nel qual caso oggetto della segnalazione dovrebbe essere l'operazione come programmata, dal momento che non è richiesto né che sia iniziata la sua esecuzione, né che siano stati posti in essere atti prodromici.

Sotto questo profilo, la norma sembra descrivere una operazione programmata anche sul piano della mera intenzione, proprio perché, in linea



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

con l'obiettivo politico-criminale che anima la legge del 2008, si intende creare una ostacolo preventivo alla realizzazione del riciclaggio o dell'impiego di denaro pericoloso. Raffrontata la situazione tipica all'*iter criminis* del reato, non sarebbe necessario neppure attendere atti preparatori del piano di impiego o di movimentazione del denaro, poiché, come capita con le patologie, prima si interviene con la monitorizzazione e meglio è.

Esclusa la riferibilità a fatti commessi e ad azioni intraprese nella realtà, è tuttavia necessario individuare un criterio che consenta di stabilire ragionevolmente in presenza di quali presupposti scatti l'obbligo penalmente rilevante; anzi, proprio perché l'obbligo viene sganciato da un fatto già materialmente realizzato dal potenziale operatore, occorre tracciare una linea di confine tra il riscontro di una intenzione ancora vaga, incerta, indeterminata, ed una intenzione sufficientemente precisa, che, da una lato, presenti un oggetto che possa essere designato come "operazione", d'altro lato, consenta di supporre che si tratti non di una aspirazione irrealizzabile, bensì di una operazione fattibile, onde il passaggio alla fase della realizzazione sia concretamente attuabile e sul punto di essere attuato.

Una volta individuata una "operazione" che abbia i caratteri della concretezza e della attuabilità, la stessa dovrà essere segnalata se, sulla base di una qualunque «circostanza conosciuta», tra cui la legge annovera esemplificando «natura, caratteristiche, entità» della stessa e «capacità economica e [...] attività svolta dal soggetto a cui è riferita», si sia «ind[otti] a ritenere che le risorse economiche, il denaro, o i beni oggetto dell'operazione medesima possano provenire dai misfatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero possano essere impiegati per commettere tali misfatti». □



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Tali requisiti si riflettono, dunque, sui connotati che deve assumere l'operazione, sia pure soltanto programmata nelle sue linee essenziali. La stessa deve essere riferita ad un soggetto; deve avere ad oggetto risorse economiche denaro o beni di cui il soggetto può disporre o che può movimentare; deve avere una configurazione tale da potersene determinare le caratteristiche, l'entità, la natura. Posti questi connotati che la descrivono come "operazione" e posta la sua potenziale attuabilità, da tali connotati deve potersi desumere la provenienza e/o la destinazione dell'oggetto di essa nella sfera sensibile del riciclaggio (oltre che del terrorismo).

3. Tanto premesso in punto di estremi oggettivi del misfatto contestato, prima ancora di valutare se sussista il dolo in capo ai singoli imputati e di verificare se entrambi, per le loro posizioni rivestite, debbano rispondere della contestata omissione, si tratta di stabilire se nel periodo che va del 20 marzo 2013 al marzo 2014 (data indicata nel capo di imputazione) si sia palesata, anche solo per un istante, ai funzionari di BC una situazione di fatto che avrebbe imposto, oltre alla instaurazione dei contatti informativi che risultano avviati sin dal 21 maggio 2013 (email a f. 75), una vera e propria formale segnalazione ad AIF dell'operazione che Matrai aveva in mente di compiere, con l'aiuto del Governo sammarinese e per il tramite della stessa BC.

La sequenza degli accadimenti, nella prospettiva dei funzionari di BC, risulta in modo univoco dalla documentazione acquisita in atti, costituita in particolare da messaggistica e da missive.

Il 20 marzo 2013 i due imputati hanno avuto modo di conoscere di persona l'uomo d'affari ungherese Gyorgy Zoltan Matrai, perché parteciparono all'incontro che si tenne a Palazzo Begni, alla presenza, tra gli altri, del



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Segretario di Stato per le finanze, nel corso del quale il Matrai illustrò il suo intendimento. Egli si diceva in possesso di titoli di Stato giapponesi per un ingente valore, annunciando che voleva trasferirli in San Marino, anche all'eventuale fine di acquisire la partecipazione in banche private, tra cui Asset Banca. Precisò che si trattava di titoli infruttiferi, con scadenza 2017, emessi dallo Stato giapponese per finanziare la ricostruzione post bellica. Il trasferimento sarebbe dovuto avvenire su canale istituzionale, prevedendosi l'apertura di un conto corrente presso la Banca del Giappone da parte della BC. Nell'occasione sembra che i funzionari di BC espressero subito le loro perplessità e in ogni caso chiesero documentazione. Ciò si ricava da una e-mail che un incaricato di Matrai, tale Christian Vitali, inviò il 30 aprile 2013 al Segretario Felici, nella quale, riferendogli di un incontro avvenuto a Tokyo tra il Matrai e l'ambasciatore di San Marino in Giappone, Manlio Cadelo, assicurava l'interlocutore dicendogli: «abbiamo fatto tutti i passi giusti, affinché l'operazione fosse la più lineare possibile, risolvendo da subito quei problemi che al primo incontro sembravano degli scogli insormontabili», e contemporaneamente sollecitava una «forte accel[er]azione» (f. 669).

Dalla stessa email si ricava che sino a quel momento il «materiale» disponibile non era stato giudicato idoneo, poiché risulta che in data 8 aprile 2013 Felici aveva già trasmesso ad Direttore Giannini «il materiale relativo all'iniziativa di Gyorgu Matrai, al fine di appurare la fattibilità di quanto proposto» (f. 32). Non risulta che cosa Giannini avesse ricevuto nell'occasione (sembra un curriculum e un report relativo ad una società del Matrai), ma egli informò subito della cosa i suoi sottoposti.

Risulta ancora che lo stesso Vitali, verso la metà di maggio, interessò





## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

nuovamente Felici per organizzare un viaggio in Giappone, evidentemente per trattare l'affare Matrai e che il Segretario inoltrò l'invito al Direttore Giannini (f. 33).

Il 16 maggio 2013 il dott. Vivoli interessò il dott. Maurizio Faraone dell'Interpol, informandolo dell'intenzione del Matrai e chiedendo informazioni sul soggetto; aggiunse che a breve avrebbero dovuto «prendere contatti con la Banca del Giappone per approfondire ulteriormente i termini di questo ipotetico trasferimento di fondi» (f. 36) e allegò il materiale che sino ad allora gli era stato inviato (f. 37 ss.).

Il 20 maggio 2013 il Direttore dell'Interpol, in risposta alla precedente richiesta, fece pervenire al dott. Vivoli la copia di un "Alert" redatto dai "colleghi" svizzeri sulla figura del Matrai (f. 70); il giorno successivo il dott. Vivoli scrisse al Direttore di AIF, dopo averlo contattato per le vie brevi, inviandogli «qualche riferimento sulla persona» del Matrai; il giorno ancora successivo fu il Direttore di AIF (dott. Nicola Veronesi) ad inviare al dott. Vivoli gli esiti di alcune ricerche fatte sul soggetto (f. 79).

Non vi furono ulteriori sviluppi sino al 10 luglio 2013, quando il Direttore Giannini scrisse all'ambasciatore Cadelo per «confermar[gli] la necessità della [...] Banca di entrare in contatto con i colleghi giapponesi per avere notizie in merito ad un possibile investitore in San Marino, referenziato in Banca Centrale giapponese» (f. 91, ricevendo subito risposta di disponibilità). In concreto, il 24 luglio l'ambasciatore fu richiesto di accertare se il Matrai: «è persona nota e gradita al top management della Bank of Japan; detiene assets presso la Bank of Japan, per un importo stimabile in 6 miliardi di dollari [...]; può legittimamente disporre trasferimenti di fondi dalla bank of Japan alla



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Banca Centrale della Repubblica di San Marino», con la precisazione che «tali informazioni sono preliminari all'eventuale contatto con la Bank of Japan [...] per approfondire i profili tecnico-finanziari si un possibile trasferimento di fondi diretto a San Marino» (f. 100).

In seguito, il 25 luglio 2013 BC inoltrò la già menzionata comunicazione ufficiale ad AIF chiedendo collaborazione per acquisire riferimenti sul Matrai, descritto come soggetto che «ha di recente prospettato a questo Istituto l'intendimento di effettuare un ingente trasferimento di denaro dalla Bank of Japan ad una banca sammarinese, presso la quale potrebbe acquisire una partecipazione», aggiungendo, tra l'altro, che si ravvisava l'opportunità di «attivare il canale della collaborazione internazionale interessando le autorità competenti in materia di riciclaggio di Giappone, Lussemburgo, Stati Uniti, Svizzera e Ungheria» (f. 130). Da notare che il 6 settembre 2013 il Direttore di AIF inviò in visione al dott. Vivoli una bozza di lettera in inglese destinata a tali autorità e che l'imputato dette in suo benestare all'invio (f. 106). In ordine alla comunicazione rivolta ad AIF, nota il teste Nicola Muccioli, vicedirettore dell'ufficio destinatario dell'atto, che la richiesta di informazioni relativa a Matrai era stata inoltrata "in base al protocollo d'intesa che disciplina la collaborazione tra le due autorità. La richiesta conteneva i dati strettamente necessari per avviare la collaborazione con le FIU estere. Non si trattava di una segnalazione di operazione sospetta perché quest'ultima contiene la descrizione precisa dei fatti e degli elementi di anomalia o di sospetto, oltre che le relative evidenze" (interr. 31 luglio 2015, f. 698)».

Risulta ancora una comunicazione in data 21 agosto 2013 dell'Ambasciatore Cadelo al dott. Giannini, che faceva presente che le



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

informazioni ricevute non erano «sufficienti per aprire un dialogo con i funzionari della Bank of Japan» (f. 105: «sarebbe necessario avere più informazioni [...] il Sig. Matrai quale ruolo ha in questo progetto??? E' il proprietario ??? E' un intermediario??? Sarebbe bene che questo ci potesse dare più informazioni [...] la banca del Giappone senza una dichiarazione scritta dei proprietari non ci daranno certamente informazioni né sul Sig. Matrai, né sul deposito»). Inoltre, come sottolineato dalla appellata sentenza, «i dubbi dell'Ambasciatore non vennero fugati neppure dagli incontri e dai contatti diretti con Matrai, tanto più che questi aveva richiesto che l'operazione finanziaria, in ragione delle sua natura e del suo ammontare, fruisse di una immunità diplomatica ("However, it seems to be necessary to secure diplomatic immunity due to the natura and size of the financial undertaking") (aff. 119). Una tale richiesta sollevò ulteriori quesiti. Cadelo, infatti, richiese a Matrai di specificare che cosa intendesse quando aveva indicato la necessità che l'operazione fosse coperta da "immunità diplomatica" ("I kindly ask you to specify more in detail what you exactly mean for 'it seems to be necessary to secure diplomatic immunity' in regards of this operation") (aff. 209)» (p. 4, sent.). Risulta anche che dell'incontro tra l'Ambasciatore e il Matrai in data 8 ottobre 2013 e del successivo scambio di email venne informato anche il dott. Giannini.

Nel frattempo, pervenivano ad AIF informazioni non confortanti sulla persona del Matrai dalle Autorità richieste (ff 216, 217), la quale il 7 marzo 2014 rispose finalmente alla richiesta di BC, riversandole notizie sulla persona e sulle sue società (f. 136 ss.).

Nel periodo da ottobre 2013 a marzo 2014 non emergono evidenze di



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

attività ulteriori compiute da BC in funzione della ipotizzata operazione Matrai.

4. Così ricostruite le evidenze relative all'operazione Matrai dall'angolo di visuale dei responsabili di BC - a prescindere dal collaterale profilo dei rapporti e dei contatti tra costui ed esponenti del Governo sammarinese e uomini politici locali - si deve pervenire a conclusione diversa da quella che si legge nella appellata sentenza quanto alla sussistenza del presupposto fattuale che avrebbe imposto a BC e, quindi, ai due imputati, un comportamento diverso da quello tenuto, quanto alle segnalazioni verso AIF. Fanno difetto nella specie due requisiti, tra quelli sopra indicati, in presenza dei quali si sarebbe dovuto attivare il canale formale relativo ad una segnalazione di operazione ai sensi del citato art. 36, e segnatamente sia il carattere di concretezza ed attuabilità della medesima, sia la sua gravitazione in ambito di riciclaggio.

Quanto al primo, è sufficiente richiamare la "carenza informativa" evidenziata da tutti gli interlocutori del Matrai, vale a dire sia i funzionari di BC sia lo stesso Ambasciatore Cadelo. Tale carenza informativa concernete tutti gli elementi della ipotizzata operazione, a cominciare dai suoi presupposti e dalle sue modalità, inficia irrimediabilmente la possibilità di ravvisarvi i connotati di concretezza e di attuabilità; il riferimento, sia pur generico ed iniziale, all'incorporazione della somma oggetto dell'ipotizzato trasferimento in titoli di Stato e la loro allocazione presso una istituzione pubblica giapponese non avrebbe «indotto a ritenere» che la stessa poteva provenire da riciclaggio o essere impiegata per un riciclaggio. Il sospetto di riciclaggio cominciò ad emergere quando vennero acquisite le prime informazioni sul soggetto proponente, allorché contemporaneamente si diradarono sempre di più i già



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

fumosi contorni dell'operazione, sicché la stessa perse qualunque prospettiva di attualità.

E' peraltro emerso che, a fronte delle informazioni che provenivano circa l'operazione e circa il soggetto proponente, BC non stette con le mani in mano in attesa che la stessa prendesse corpo, ma approfondì d'iniziativa il possibile scenario sull'unico elemento che aveva a disposizione, vale a dire sul soggetto proponente, dato che sull'operazione sussisteva totale incertezza. La «richiesta di collaborazione» rivolta ad AIF del 25 luglio 2013 non è la «segnalazione» di cui all'art. 36 citato, ma costituisce l'unica iniziativa che BC nella situazione concreta avrebbe potuto utilmente intraprendere: ancora del tutto fumosi i contorni dell'operazione di «ingente trasferimento di denaro dalla Bank of Japan ad una banca sammarinese», BC demandava al suo interlocutore istituzionale un approfondimento sul soggetto proponente, onde cominciare a fugare dubbi sulla sua affidabilità.

In proposito, si è visto come il teste Nicola Muccioli, precisi che la richiesta di informazioni relativa a Matrai non costituiva una segnalazione di operazione sospetta «perché quest'ultima contiene la descrizione precisa dei fatti e degli elementi di anomalia o di sospetto, oltre che le relative evidenze», il che sta a significare che sino a quando non si dispone proprio di quelle «evidenze» dotate di specificità e concretezza la comunicazione non è doverosa e ogni informazione diversa non costituisce «comunicazione di operazione sospetta».

La sentenza appellata ascrive però agli imputati di non aver indicato con maggior precisione l'importo dell'enorme somma di cui parlava Matrai e di essersi limitati a definirlo «ingente», ma non si vede quale ulteriore e diverso



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

sviluppo avrebbero potuto prendere le indagini di AIF se in luogo dell'aggettivo si fosse indicata la sbalorditiva ed improbabile cifra.

Né, a riprova di quanto appena sostenuto, si vede quale diversa ed ulteriore attività di indagine e di approfondimento avrebbe potuto fare AIF qualora BC avesse svolto una segnalazione dell'operazione ai sensi dell'art. 36, invece di una richiesta di collaborazione ai sensi dell'art. 8 del protocollo di intesa tra le due istituzioni: posto che l'unico dato mancante sarebbe consistito nell'iperbolica cifra sbandierata dal Matrai, AIF avrebbe svolto niente altro che le indagini conoscitive sul soggetto che ha regolarmente compiuto. Anche sotto questo profilo, si deve constatare che il mancato adempimento della formalità indicata nel capo di imputazione, stante il livello di conoscenza da parte di BC della prospettata operazione, non avrebbe comunque comportato alcuna conseguenza in termini di efficienza investigativa e di controllo di legalità del sistema nel suo complesso.

Si legge nella sentenza appellata che la richiesta di collaborazione ad AIF è avvenuta non solo senza indicare l'importo della medesima e l'«anomalo «fidanzamento» tra banche centrali del Giappone e di San Marino», ma anche «senza svelare la vera natura di tale trasferimento ed il ruolo che Banca Centrale avrebbe avuto» (p. 24, sent.); tuttavia, la vera natura del trasferimento, ammessa la sua attuabilità, era stata descritta in una e-mail indirizzata dal Matrai al Segretario Felici (f. 151 s. citato nella sentenza appellata), e, dunque, poteva non essere nota neppure informalmente agli uomini di BC, mentre, quanto al ruolo di rassicuratore istituzionale che doveva essere assegnato a BC, lo stesso non sarebbe comunque stato un elemento utile ai fini dell'attività ispettiva



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

demandata ad AIF, ma soltanto un dato di contorno da segnalare in caso di ulteriore concretizzazione dell'operazione.

Sul punto, occorre svolgere una precisazione, poiché per la sentenza di primo grado appare significativo «che tale richiesta di collaborazione sia stata avanzata allo scopo di acquisire informazioni sul conto di Matrai, nonostante gli imputati non stessero svolgendo alcuna funzione istituzionale propria del Coordinamento di vigilanza. Del resto dal momento che gli imputati stavano operando in violazione delle disposizioni statutarie, non potevano rivelare, neppure ad AIF e a Interpol, la vera natura dell'operazione che si sarebbe concretizzata in un'attività di natura commerciale a favore di un privato» (p. 24 s., sent.). Anche ammesso che BC non avrebbe potuto fungere da partner commerciale del signor Matrai, si tratta di un argomento tuttavia non rilevante ai fini dell'imputazione di cui gli appellanti sono chiamati a rispondere, che riguarda non la mancata (auto)segnalazione di un'operazione vietata, ma la mancata segnalazione di un'operazione sospetta, mentre - come detto - la circostanza del coinvolgimento istituzionale di BC non avrebbe impresso un carattere peculiare all'indagine sull'operazione e sul soggetto proponente. Del resto, se davvero i vertici di BC avrebbero voluto nascondere il loro ruolo nella prospettata operazione, neppure avrebbero richiesto la collaborazione ispettiva ad AIF sul soggetto che quell'operazione aveva presentato.

Pertanto, secondo la appellata sentenza un ulteriore elemento gravatorio discende dalla missiva predisposta dal dott. Vivoli ed indirizzata all'Ambasciatore Cadelo il 24 luglio 2013, sopra citata. Osserva il Giudice di primo grado che «mentre nella lettera inviata ad AIF sono del tutto assenti i riferimenti ai molti elementi di sospetto che gravavano sull'operazione



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

prospettata da Matrai, al contrario tali riferimenti emergono con maggior dovizia proprio nelle comunicazioni (anch'esse predisposte dal Dott. Vivoli) e indirizzate all'Ambasciatore Cadelo». In realtà, la missiva in questione denota piuttosto la carenza totale di informazioni che a quattro mesi dall'incontro con Matrai ancora contrassegnava l'operazione, conferendole un carattere del tutto incerto, fumoso e di improbabile attuazione; una estensione degli interrogativi anche ad AIF non avrebbe potuto costituire l'oggetto della segnalazione, quanto piuttosto la mancanza di qualunque elemento da segnalare. Si ricordi, in proposito, quanto affermato dal teste Muccioli circa i caratteri della segnalazione: «contiene la descrizione precisa dei fatti e degli elementi di anomalia o di sospetto, oltre che le relative evidenze». Ciò significa che se il soggetto tenuto non possiede tali elementi, non sussiste ancora l'obbligo della segnalazione.

E' plausibile che l'atteggiamento di BC, o del suo Direttore, avrebbe dovuto essere di maggior chiusura verso la possibilità di approfondire i caratteri, le modalità e la fattibilità dell'operazione che il Matrai aveva così fumosamente illustrato; ed è anche possibile che la disponibilità ad approfondire, comunque mostrata, fosse dettata da ciò che la sentenza appellata chiama «reverenza verso l'autorità politica». Ma tali considerazioni non rilevano ai fini della sussistenza del contestato reato, e innanzitutto del requisito oggettivo di cui si discute. Dal momento che non è riscontrabile sul piano obiettivo che dal marzo 2013 e per tutto il successivo anno si fossero palesati, in un qualunque momento, elementi tali da imporre la comunicazione ad AIF ex art. 36, è del tutto ultroneo verificare se l'atteggiamento di "favore"





## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

verso alcuni esponenti politici costituisca anche la ragione che spieghi il comportamento omesso.

Un'operazione da segnalare, con i connotati indicati nel superiore par.2, non vi fu, né mai vi è stata nel periodo in questione, o almeno di essa non vi è evidenza processuale; tanto è sufficiente per escludere che sussista responsabilità penale degli appellanti, al di là della forza suggestiva delle voci di corridoio, delle millanterie contenute nella messaggistica, dei contatti informali con disinvolti politici e uomini di affari.

### PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 161, 162, 163, 196, 197 e 198 c.p.p.,  
in riforma della sentenza pronunciata dal Commissario della legge in data 12 maggio 2016 nei confronti di Mario Giannini e Andrea Vivoli;

ASSOLVE

gli imputati perché il fatto loro ascritto non sussiste;

ORDINA

la trasmissione del fascicolo processuale e della presente sentenza al  
Commissario della legge per quanto di competenza.

San Marino, 12 marzo 2018

Il giudice d'appello penale

(Prof. David Brunelli)

*San Marino 16 marzo 2018  
Sentenza pubblicata su data odierna*